

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1976, n. 4.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 14 luglio 1975 il contributo annuo a favore dei Gruppi consiliari di cui all'art. 3 — lettera b) — della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3, va corrisposto con i seguenti criteri:

1. Gruppi da un consigliere	L. 1.000.000
2. Gruppi da 2 consiglieri	L. 3.000.000
3. Gruppi da 3 a 6 consiglieri	L. 4.800.000
4. Gruppi da 7 a 10 consiglieri	L. 10.000.000
5. Gruppi da 11 a 20 consiglieri	L. 12.500.000
6. Gruppi oltre 20 consiglieri	L. 17.000.000

Art. 2

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di un contingente di personale del ruolo regionale entro i limiti e secondo i criteri che seguono:

- A) Gruppi fino a 2 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario.
- B) Gruppi da 3 a 6 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario — n. 1 elemento con qualifica di applicato.
- C) Gruppi da 7 a 10 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario — n. 1 elemento con qualifica non superiore a coadiutore — n. 1 elemento con qualifica di applicato.
- D) Gruppi da 11 a 20 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a direttore di servizio — n. 1 elemento con qualifica non superiore a funzionario — n. 2 elementi con qualifica di applicato.
- E) Gruppi oltre 20 consiglieri: n. 1 elemento con qualifica non superiore a direttore di servizio — n. 2 elementi con qualifica non superiore a funzionario — n. 3 elementi con qualifica di applicato.

L'assegnazione del personale è disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa segnalazione nominativa dei singoli Gruppi.

In alternativa è data facoltà ai Gruppi consiliari, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie, di avvalersi di personale di fiducia esterno all'amministrazione regionale, nei limiti del contingente stabilito al primo comma.

L'incaricato è conferito dagli stessi Gruppi consiliari con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza con apposito disciplinare.

Al personale incaricato spetta, in relazione alle mansioni cui è adibito, il trattamento economico al parametro iniziale previsto — per le corrispondenti qualifiche funzio-

nali indicate al primo comma — dell'articolo 32, primo, secondo e terzo comma della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modifiche.

Al personale incaricato spetta altresì il trattamento previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La Regione rimborsa integralmente ai Gruppi la spesa da essi sostenuta per stipendi e oneri previdenziali.

Art. 3

L'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3, è abrogato.

Art. 4

La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge prevista per l'esercizio in corso in L. 6.500.000 fa carico sul capitolo 150 del bilancio di previsione della spesa della Regione esercizio 1975 dal titolo « Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi Consiliari » (spese obbligatorie) che presenta sufficiente capienza.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 2 determinata per gli anni 1976 e seguenti in L. 94 milioni annue, si fa fronte per l'esercizio 1976, utilizzando per il corrispondente importo il previsto incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nel bilancio di previsione della spesa della Regione esercizio 1976 e seguenti sarà iscritto alla Sezione I — Rubrica I — Consiglio Regionale — apposito capitolo denominato: « Rimborso ai Gruppi Consiliari delle spese sostenute per il personale » con lo stanziamento di L. 94 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 13 gennaio 1976

Tomelleri